

## Fascicolo Informativo

**Contratto di assicurazione multirischio  
abbinato alle Linee di credito**

# POLIZZA BUSINESS5

Modello 185867 - Ed. 06/2014

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- **Note Informative**
- **Condizioni di Assicurazione**
- **Glossario**
- **Fac-simile del Modulo di Adesione alle polizze collettive**

**deve essere consegnato al Richiedente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione alle polizze collettive.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE  
LE NOTE INFORMATIVE**

---

# Sommario

---

NOTA INFORMATIVA INTESA SANPAOLO VITA S.p.A.

NOTA INFORMATIVA INTESA SANPAOLO ASSICURA S.p.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GLOSSARIO

MODULO DI ADESIONE ALLE POLIZZE COLLETTIVE (FAC-SIMILE)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

## **POLIZZA BUSINESS5**

# **Nota Informativa**

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dal regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il Richiedente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.**

# Indice

<b>A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE</b>	1
1. Informazioni generali	1
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa	1
<b>B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE</b>	1
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	1
4. Premi	1
<b>C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE</b>	2
5. Costi	2
5.1 Costi gravanti direttamente sul Richiedente	2
5.1.1. Costi gravanti sul premio	2
6. Regime fiscale	2
<b>D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO</b>	2
7. Modalità di perfezionamento del contratto	2
8. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi	2
9. Diritto di recesso	3
10. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione	3
11. Legge applicabile al contratto	3
12. Lingua in cui è redatto il contratto	3
13. Reclami	3
14. Comunicazioni del Richiedente alla Società	4
15. Conflitto di interessi	4

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è una Compagnia di assicurazione del Gruppo Intesa Sanpaolo, che ha sede legale in Corso Giulio Cesare, 268 – 10154 Torino – Italia e Uffici amministrativi in viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano – Italia – tel. + 39 02.3051.1 – fax + 39 02.3051.8188 – sito internet [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it) – indirizzo di posta elettronica: [servizioclienti@intesasanpaolovita.it](mailto:servizioclienti@intesasanpaolovita.it).

È un'Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. n. 17260 del 15/10/1987 pubblicato sulla G.U. n. 251 del 27/10/1987 e con Provvedimento n. 2316 del 18/11/2004 pubblicato sulla G.U. n. 286 del 06/12/2004. Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (di seguito la "Compagnia") è stata costituita a Bologna in data 23/12/1986, è iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero 02505650370 e all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00066 ed è capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

La società Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., conformemente a quanto riportato sul bilancio d'esercizio 2013, dispone della seguente situazione patrimoniale:

- Patrimonio netto: 2.978,72 milioni di Euro
- Capitale sociale: 320,32 milioni di Euro
- Riserve patrimoniali: 2.318,37 milioni di Euro
- Indice di solvibilità: 1,55

Si precisa che l'indice di solvibilità rappresenta il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Aggiornamenti sulla situazione patrimoniale della Compagnia sono disponibili sul sito [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it).

## B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

### 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il presente contratto di assicurazione sulla vita ha una durata fissa di 5 anni.

#### **Il contratto prevede prestazioni in caso di decesso da infortunio o malattia.**

Per quanto riguarda il dettaglio delle prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato si rinvia all'art. 24 – "Prestazione per il caso di morte" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: il contratto può prevedere:

- **limitazioni** al capitale assicurabile mediante stipula della polizza: per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 1 – "Prestazioni assicurative e importo assicurabile" e 2 – "Persone assicurabili".
- **sospensioni** di copertura in caso di mancato pagamento dei premi; per maggiori dettagli si rinvia all'art. 4 – "Pagamento dei premi" delle Condizioni di Assicurazione.
- **esclusioni** della prestazione: per quanto riguarda gli aspetti di maggior dettaglio di tale disciplina, e per un elenco dettagliato delle esclusioni previste per il presente contratto, si rinvia agli artt. 20 – "Delimitazioni delle assicurazioni – Esclusioni" e 25 – "Esclusioni per il caso di morte" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti sulla prestazione assicurativa.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 11 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: Il presente contratto viene assunto senza visita medica e **pertanto esiste un periodo di carenza di 180 giorni dalla data di decorrenza in cui la garanzia non è operante.**

Per quanto riguarda il dettaglio del periodo di carenza si rinvia all'art. 27 – "Clausola di carenza" delle Condizioni di Assicurazione.

### 4. Premi

Il premio da corrispondere per la stipula della polizza è determinato in base all'età dell'Assicurato e all'importo del capitale assicurato.

Il premio assicurativo è versato annualmente dal Richiedente alla Compagnia in via anticipata.

Il premio relativo alla prima annualità è pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

I premi relativi alle quattro annualità successive alla prima saranno pagati alle Compagnie tramite addebito diretto sul conto corrente sul quale è stata posizionata la linea di credito.

L'estratto conto bancario costituirà quietanza di pagamento.

Si rinvia all'art. 4 – "Pagamento dei premi" delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli.

Nell'importo di ciascun premio annuo è incluso a carico del Richiedente il costo così come riportato nella seguente tabella:

Totale dei costi a carico del Richiedente in % del premio versato	Quota parte dei costi percepita dall'intermediario	
	Espressa in % del premio versato	Espressa in % dei costi a carico del Richiedente
49,50%	42,00%	84,8%

### C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

#### 5. Costi

##### 5.1 Costi gravanti direttamente sul Richiedente

##### 5.1.1. Costi gravanti sul premio

Da ciascun premio annuo verrà prelevato un costo fisso a titolo di spese di acquisizione ed amministrazione come definito nella seguente tabella:

Totale costi a carico del Richiedente in % del premio versato	Quota parte percepita dall'Intermediario
49,5%	84,8%

Nei casi di sinistro nei quali la Compagnia accerti che l'Assicurato non aveva le condizioni di assicurabilità previste all'art. 2 - "Persone assicurabili" delle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia non applicherà nessun costo. Per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio di tale disciplina si rinvia all'art. 6 "Costi a carico del Richiedente" delle Condizioni di Assicurazione.

#### 6. Regime fiscale

Al contratto si applica il trattamento fiscale italiano.

**1. Imposta sul premio** - La parte di premio relativa alla copertura prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. non è soggetta a imposte.

**2. Deducibilità fiscale del premio e indennizzo** - Se il premio rappresenta un costo inerente alla attività d'impresa è quindi fiscalmente deducibile. Infatti, mediante la sottoscrizione della polizza, l'impresa si garantisce dal rischio "assicurato" verso la Banca.

**3. Detrazione fiscale** - I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se la Compagnia non ha facoltà di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 15 comma 1) lett f) del D.P.R. n. 917/86, danno diritto annualmente ad una detrazione dall'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) del 19% calcolata su un premio massimo di euro 1.291,14 (detrazione massima consentita euro 245,32).

Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. L'importo della parte di premio che potrà essere portata in detrazione, nel rispetto dei limiti di cui sopra, è indicato nel modulo di adesione.

**4. Tassazione delle somme assicurate** - Le somme erogate dalla Compagnia al verificarsi del decesso dell'Assicurato sono esenti da IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

### D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

#### 7. Modalità di perfezionamento del contratto

Per le modalità di perfezionamento del contratto, per la decorrenza della copertura assicurativa si rinvia all'art. 3 - "Decorrenza e durata delle coperture" delle Condizioni di Assicurazione.

#### 8. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Il Richiedente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi annui; in tal caso, la garanzia si intende sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di pagamento della prima rata rimasta insoluta per riprendere vigore alle ore 24 del giorno di pagamento; decorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata rimasta insoluta il contratto si estingue e i premi già versati rimangono acquisiti alla Compagnia.

Si rinvia all'art. 4 – "Pagamento dei premi" delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli.

## 9. Diritto di recesso

Il Richiedente ha facoltà di recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla conclusione del contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.  
c/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.  
- Ufficio Operations CPI -  
Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano**

Il premio versato sarà restituito al Richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Compagnia.

In virtù del recesso dal contratto, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio.

Per quanto riguarda gli aspetti di maggior dettaglio di tale disciplina si rinvia all'art. 18 – “Diritto di recesso” delle condizioni di assicurazione.

### AVVERTENZA

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. invierà comunicazione di recesso unilaterale dal contratto al Richiedente:

- nei casi previsti dagli artt. 2 – “Persone Assicurabili” e 22 – “Modifica della professione dell'Assicurato” delle Condizioni di Assicurazione;
- nell'ipotesi di fallimento o cessazione dell'attività d'impresa del Richiedente e nel caso di cessione del contratto di finanziamento indicati nell'art. 5 – “Cause di annullamento del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nel caso indicato all'art. 12 – “Cumulo” delle Condizioni di assicurazione.

Per i termini e le modalità di esercizio del recesso da parte della Compagnia si rinvia alle disposizioni contenute nei citati articoli delle Condizioni di Assicurazione.

## 10. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Si rinvia all'art. 35 – “Documentazione richiesta in caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione per la documentazione che i beneficiari sono tenuti a presentare per la liquidazione della prestazione assicurata dalla Compagnia.

In caso di sinistro per decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, provvede alla liquidazione delle somme dovute ai beneficiari designati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione indicata.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2952 c.c. e successive modificazioni e integrazioni, i diritti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda.

Ai sensi della Legge 266 del 23/12/2005 e successive modificazioni e integrazioni, il maturare del termine di prescrizione, con conseguente perdita del diritto alla prestazione, comporta l'obbligo per la Compagnia di devolvere i proventi derivanti dal contratto al “Fondo per le vittime delle frodi finanziarie”.

## 11. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

## 12. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

## 13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.  
Gestione Reclami e Qualità del Servizio  
Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano  
Fax: +39 02.3051.8072  
e-mail: [ufficioreclami@intesaspaovita.it](mailto:ufficioreclami@intesaspaovita.it)**

Il Cliente che non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, può presentare un esposto con la documentazione relativa a:

**IVASS**  
**Servizio Tutela degli Utenti**  
**Via Del Quirinale, 21 - 00187 Roma**  
**Tel. +39 06.42.133.1**  
**Fax: +39 06.42.133.745 oppure +39 06.42.133.353**

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm>).

Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento obbligatorio del processo di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali previsto dal D. Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, in quanto condizione pregiudiziale per accedere all'eventuale successivo giudizio.

#### **14. Comunicazioni del Richiedente alla Società**

L'Assicurato e il Richiedente devono informare tempestivamente, anche ai sensi dell'art. 1926 c.c, la Compagnia di ogni cambiamento di professione intervenuta in corso di contratto che comporti lo svolgimento di una delle attività professionali elencate all'art. 2 – "Persone assicurabili" delle Condizioni di Assicurazione.

A tal fine l'Assicurato deve inviare alla Compagnia lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al seguente indirizzo:

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**  
**c/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.**  
**- Ufficio Operations CPI -**  
**Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano**

#### **15. Conflitto di interessi**

La Compagnia, nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, può trovarsi in una situazione di conflitto di interesse in relazione a rapporti di consulenza e/o intermediazione intrattenuti con altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo a cui la stessa appartiene.

La Compagnia ha stipulato, infatti, con Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo accordi per la promozione e la distribuzione dei suoi prodotti assicurativi presso le relative reti di vendita.

La Compagnia, pur in presenza del conflitto di interesse, opera in modo da non recare danno agli Assicurati negoziando le migliori condizioni al fine di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

---

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Il Rappresentante Legale  
**Gianemilio Osculati**



## **POLIZZA BUSINESS5**

# **Nota Informativa**

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.**

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dal regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il Richiedente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.**

---

# Indice

---

<b>A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE</b>	1
1. Informazioni generali	1
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa	1
<b>B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO</b>	1
3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni	1
4. Periodi di carenze contrattuali	2
5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio	2
6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione	2
7. Premi	2
8. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi	3
9. Diritto di recesso	3
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	3
11. Legge applicabile al contratto	3
12. Regime fiscale	3
<b>C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI</b>	4
13. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo	4
14. Reclami	4

---

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

---

### 1. Informazioni generali

La Società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è costituita in forma giuridica di società per azioni e appartiene al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha:

- sede Legale, Direzione Generale e Uffici Amministrativi in Corso Giulio Cesare, 268 – 10154 - Torino – Italia – tel. + 39 011 0820730 – fax +39 011 543553 – www.intesasanpaoloassicura.com – info@intesasanpaoloassicura.com;
- Uffici Amministrativi in Viale Stelvio 55/57 – 20159 – Milano – Italia - tel. +39 02 30511.

La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96 pubb. su G.U. n. 236 dell'8/10/96 e n. 2446 del 21/07/06 pubb. su G.U. n. 185 del 10/08/06. La Società ha come socio unico Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.; è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

La società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., conformemente a quanto riportato sul bilancio d'esercizio 2013, dispone della seguente situazione patrimoniale:

- Patrimonio netto: 125,29 milioni di Euro
- Capitale sociale: 27,91 milioni di Euro
- Riserve patrimoniali: 97,38 milioni di Euro
- Indice di solvibilità: 3,39

Si precisa che l'indice di solvibilità rappresenta il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

---

## B – INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

---

La durata del contratto è stabilita in anni 5. Non è previsto il tacito rinnovo.

### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. si impegna, qualora si verifichi uno degli eventi sotto indicati, nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere la prestazione al Richiedente.

Le coperture assicurative previste sono:

- Invalidità Totale Permanente da infortunio
- Invalidità Totale Permanente da malattia
- Inabilità Temporanea Totale da infortunio
- Inabilità Temporanea Totale da malattia

AVVERTENZA: Sono presenti limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 20 – “Delimitazioni delle assicurazioni – Esclusioni”, 30 – “Esclusioni per il caso Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia” e 33 – “Esclusioni per il caso Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia” delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: Sono presenti massimali per l'indennizzo relativo alle coperture assicurative. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli artt. 1 – “Prestazioni assicurative e importo assicurabile”, 2 – “Persone assicurabili”, 12 – “Cumulo”, 29 – “Indennizzo per il caso Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia” e 32 – “Oggetto della copertura per Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia” delle Condizioni di Assicurazione.

Sono inoltre previste le seguenti franchigie:

- l'Invalidità Totale Permanente sia da infortunio che da malattia ha una franchigia pari al 59%;
- l'Inabilità Temporanea Totale sia da infortunio che da malattia ha una franchigia di 60 giorni.

Ai fini di poter beneficiare delle prestazioni l'Invalidità Totale Permanente dovrà essere accertata in misura pari o superiore al 60%.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 28 – “Oggetto della copertura per Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia”, 32 - “Oggetto della copertura per il caso di inabilità temporanea totale da infortunio o malattia”, 34 - “Denunce successive” delle Condizioni di Assicurazione.

A titolo esemplificativo, un sinistro per Invalidità Totale Permanente subito dall'assicurato a seguito di infortunio che residua postumi invalidanti accertati in misura di un grado di IP pari al 40% non darà luogo ad alcun indennizzo. Viceversa, un sinistro per Invalidità Totale Permanente subito dall'assicurato a seguito di infortunio che residua postumi invalidanti accertati in misura di un grado di IP pari al 70% darà luogo all'indennizzo del capitale assicurato indicato sul modulo di adesione alla voce capitale assicurato.

Ai fini di poter beneficiare delle prestazioni Inabilità Temporanea Totale, il sinistro dovrà perdurare, per il primo indennizzo, per un periodo di tempo minimo superiore alla franchigia di 30 giorni e, per gli indennizzi successivi al primo, per un ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi, così come stabilito dall'art. 32 – “Oggetto della copertura per Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia” delle Condizioni di Assicurazione.

#### **4. Periodi di carenze contrattuali**

**AVVERTENZA:** le garanzie previste dalla presente polizza possono essere sottoposte ad un periodo di carenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 28 – “Oggetto della copertura per invalidità totale permanente da infortunio o malattia”, 32 - “Oggetto della copertura per inabilità temporanea totale da infortunio o malattia” delle Condizioni di Assicurazione.

#### **5. Dichiarazioni del Assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

L'Assicurato è tenuto a controllare l'esattezza dei dati forniti alla Compagnia.

**AVVERTENZA:** Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti sulla prestazione assicurativa.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 11 - “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Condizioni di Assicurazione.

**AVVERTENZA:** ai fini della validità delle coperture assicurative si richiama l'attenzione sulla necessità per l'Assicurato di dichiarare in maniera precisa e veritiera circa il suo buono stato di salute. Si rinvia all'art. 2 – “Persone assicurabili” delle Condizioni di Assicurazione per le dichiarazioni di buono stato valide ai fini della sottoscrizione del contratto.

#### **6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione**

Il Richiedente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio e delle variazioni nella professione. Per maggiori dettagli – anche in ordine alle conseguenze che possono derivare dalla mancata comunicazione – si invita a leggere attentamente l'art. 22 – “Modifica della professione dell'Assicurato” delle Condizioni di Assicurazione nonché gli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

A titolo esemplificativo, una circostanza che può determinare la modificazione del rischio può derivare, dopo la conclusione del contratto, dall'aver intrapreso la professione di sommozzatore o palombaro.

#### **7. Premi**

Il premio assicurativo è versato annualmente dal Richiedente alla Compagnia in via anticipata.

Ciascun premio annuo viene versato alla Compagnia tramite addebito diretto sul conto corrente sul quale è stata aperta la linea di credito.

Il premio è determinato in funzione delle informazioni dichiarate dall'Assicurato nel momento in cui ha richiesto l'apertura della linea di credito, più precisamente:

- età;
- importo del capitale assicurato.

L'estratto conto bancario costituirà quietanza di pagamento.

Si rinvia all'art. 4 “Pagamento dei premi” delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli.

Nell'importo di ciascun premio annuo è incluso a carico del Richiedente a titolo di spese di acquisizione e amministrazione un costo pari al 53% del premio versato, al netto dell'imposta a copertura delle garanzie prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A, così come riportato nella tabella sottostante in cui è anche rappresentata, la quota parte percepita dagli intermediari:

Totale dei costi a carico del Richiedente in % del premio annuo versato al netto delle imposte	Quota parte dei costi percepita dall'intermediario	
	Espressa in % del premio annuo versato al netto delle imposte	Espressa in % dei costi a carico del Richiedente
53,00%	42,00%	79,25%

Per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio di tale disciplina si rinvia all'art. 6 "Costi a carico del richiedente" delle Condizioni di Assicurazione.

### 8. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Il Richiedente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi annui; in tal caso, la garanzia si intende sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di pagamento della prima rata rimasta insoluta per riprendere vigore alle ore 24.00 del giorno di pagamento; decorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata rimasta insoluta il contratto si estingue e i premi già versati rimangono acquisiti alla Compagnia. Si rinvia all'art. 4 – "Pagamento dei premi" delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli.

### 9. Diritto di recesso

Il Richiedente ha facoltà di recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla conclusione del contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.**  
**- Ufficio Operations CPI -**  
**Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano**

Il premio versato, al netto dell'imposta, sarà restituito al Richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Compagnia. In virtù del recesso dal contratto, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio.

Per quanto riguarda gli aspetti di maggior dettaglio di tale disciplina si rinvia all'art. 18 – "Diritto di recesso" delle condizioni di assicurazione.

### AVVERTENZA

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. invierà comunicazione di recesso unilaterale dal contratto al Richiedente:

- nei casi previsti dagli artt. 2 – "Persone Assicurabili" e 22 – "Modifica della professione dell'Assicurato" delle Condizioni di Assicurazione;
- nell'ipotesi di fallimento o cessazione dell'attività d'impresa del Richiedente e nel caso di cessione del contratto di finanziamento indicati nell'art. 5 – "Cause di annullamento del contratto" delle Condizioni di Assicurazione.

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nel caso indicato all'art. 12 – "Cumulo" delle Condizioni di assicurazione.

Per i termini e le modalità di esercizio del recesso da parte della Compagnia si rinvia alle disposizioni contenute nei citati articoli delle Condizioni di Assicurazione.

### 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2952 c.c. e successive modifiche e integrazioni, i diritti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda.

### 11. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

### 12. Regime fiscale

Al contratto si applica il trattamento fiscale italiano.

**1. Imposta sul premio** - La parte di premio relativa alle coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è soggetta a un'imposta che è pari al 2,50%.

**2. Deducibilità fiscale del premio e indennizzo** - Se il premio rappresenta un costo inerente alla attività d'impresa è quindi fiscalmente deducibile. Infatti, mediante la sottoscrizione della polizza, l'impresa si garantisce dal rischio "assicurato" verso la Banca.

**3. Detrazione fiscale** - I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se la Compagnia non ha facoltà di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 15 comma 1) lett f) del D.P.R. n. 917/86, danno diritto annualmente ad una detrazione dall'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) del 19% calcolata su un premio massimo di euro 1.291,14 (detrazione massima consentita euro 245,32).

**4. Tassazione delle somme assicurate** - In caso di sinistro, l'indennizzo assicurativo costituisce per l'impresa sopravvenienza attiva, soggetta a tassazione.

Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. L'importo della parte di premio che potrà essere portata in detrazione, nel rispetto dei limiti di cui sopra, è indicato nel modulo di adesione.

## C – INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 13. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro è necessario darne comunicazione scritta tramite raccomandata A.R. indirizzata:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Sinistri**  
**Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano**

AVVERTENZA: tale avviso di sinistro deve essere inoltrato:

- entro 60 giorni dall'evento nei casi di Invalidità Totale Permanente da Infortunio e, per l'Invalidità Totale Permanente da Malattia, entro 60 giorni da quando si presume che la malattia abbia esiti invalidanti;
- entro 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro nei casi di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia.

Per quanto riguarda gli aspetti di maggior dettaglio di tale disciplina si rinvia agli art. 35 – "Documentazione richiesta in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile telefonare, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00, al numero 848.124.124 (la telefonata è a costo ripartito secondo il piano tariffario del chiamante). In caso di chiamata dall'estero: +39.02.3032.8013.

### 14. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.**  
**Gestione Reclami e Qualità del Servizio**  
**Corso Giulio Cesare, 268 - 10154 Torino**  
**fax +39 011 0820796**  
**e-mail: [reclami@intesasanpaoloassicura.com](mailto:reclami@intesasanpaoloassicura.com)**

Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, può presentare un esposto con la documentazione relativa a:

**IVASS**  
**Servizio Tutela degli Utenti**  
**Via Del Quirinale, 21 - 00187 Roma**  
**Tel. +39 06.42.133.1**  
**Fax: +39 06.42.133.745 oppure +39 06.42.133.353**

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.


Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm>).

Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento obbligatorio del processo di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali previsto dal D. Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, in quanto condizione pregiudiziale per accedere all'eventuale successivo giudizio.

---

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Il Rappresentante Legale  
**Alessandro Scarfò**





INTESA SANPAOLO  
ASSICURA



INTESA SANPAOLO  
VITA

**POLIZZA BUSINESS5**

## Condizioni di Assicurazione

# Indice

Art. 1	Prestazioni assicurative e importo assicurabile	1
Art. 2	Persone assicurabili	1
Art. 3	Decorrenza e durata delle coperture	2
Art. 4	Pagamento dei premi	3
Art. 5	Cause di annullamento del contratto	3
Art. 6	Costi a carico del Richiedente	4
Art. 7	Oneri in caso di sinistro	4
Art. 8	Oneri fiscali	4
Art. 9	Comunicazioni	4
Art. 10	Limiti territoriali	4
Art. 11	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	5
Art. 12	Cumulo	5
Art. 13	Diritto di surroga	5
Art. 14	Area clienti	5
Art. 15	Colpa grave, tumulti	5
Art. 16	Cessione dei diritti	5
Art. 17	Prescrizione	5
Art. 18	Diritto di recesso	6
Art. 19	Procedimento di mediazione, foro competente e controversie	6
Art. 20	Delimitazione delle assicurazioni – Esclusioni	6
Art. 21	Dichiarazioni dell'Assicurato	6
Art. 22	Modifica della professione dell'Assicurato	7
Art. 23	Beneficiari della prestazione assicurativa	7
<b>Sezione A - Copertura per il caso di morte (Tariffa 55BB)</b>		
<b>Compagnia assicuratrice: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.</b>		
Art. 24	Prestazione per il caso di Morte	7
Art. 25	Esclusioni per il caso di Morte	8
Art. 26	Riscatto	8
Art. 27	Clausola di carenza	8
<b>Sezione B - Copertura per Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia</b>		
<b>Compagnia assicuratrice: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.</b>		
Art. 28	Oggetto della copertura per Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia	9
Art. 29	Indennizzo per il caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia	9
Art. 30	Esclusioni per il caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia	9
Art. 31	Morte dell'Assicurato	10
<b>Sezione C - Copertura per Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia</b>		
<b>Compagnia assicuratrice: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.</b>		
Art. 32	Oggetto della copertura per Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia	10
Art. 33	Esclusioni per il caso di Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia	11
Art. 34	Denunce successive	11
<b>Sezione D - Gestione dei sinistri</b>		
Art. 35	Documentazione richiesta in caso di sinistro	11

## Articolo 1

### Prestazioni assicurative e importo assicurabile

Con l'adesione alle presenti Polizze collettive:

- Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. si obbliga nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli successivi, qualora si verifichi la morte dell'Assicurato a corrispondere ai beneficiari designati dall'Aderente (di seguito il "Richiedente") che ha stipulato una linea di credito con la Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "Banca") le prestazioni dettagliatamente descritte nella sezione A delle presenti Condizioni di Assicurazione;
- Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. si obbliga, a corrispondere al Richiedente che ha stipulato una linea di credito con la Banca, nei limiti e alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, gli indennizzi previsti dalle sezioni B e C delle presenti Condizioni di Assicurazione, rispettivamente nei casi in cui si verifichi:
  - un infortunio o una malattia che determini nell'Assicurato un'invalidità totale e permanente non inferiore al 60%;
  - un infortunio o una malattia che determini nell'Assicurato un'inabilità temporanea totale.

Il Richiedente aderisce alle presenti polizze emesse da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito le "Compagnie").

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **Invalidità Totale e Permanente**, la perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, il cui grado percentuale, valutato in base alla tabella contenuta nell'Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 (Tabella INAIL), sia non inferiore al 60%; Resta comunque esclusa l'applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. n. 38 del 23 febbraio 2000;
- **Inabilità Temporanea Totale**, la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell'Assicurato di attendere alla propria normale attività lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia.

Il capitale assicurato sarà pari all'importo della linea di credito al momento della sottoscrizione del modulo di adesione alle presenti polizze collettive (di seguito "modulo di adesione") e con i seguenti limiti per persona assicurata:

- **Importo massimo:**
  - 150.000,00 euro per assicurati con età anagrafica alla decorrenza non superiore ai 60 anni;
  - 100.000,00 euro per assicurati con età anagrafica alla decorrenza superiore ai 60 anni;
- **Importo minimo:** 5.000,00 euro.

Qualora l'importo della linea di credito sia superiore all'importo massimo assicurabile, il capitale assicurato sarà posto pari all'importo massimo stesso.

È possibile assicurare, nel rispetto dei limiti massimi precedentemente indicati:

- **una sola persona** per l'intero importo assicurato;
  - **più persone** fino ad un massimo di quattro, ripartendo il capitale assicurato complessivo pro quota su ciascuna delle persone assicurate;
- fermo restando i requisiti previsti al successivo art. 2.

Nell'ipotesi di **più persone** assicurabili la somma dei capitali assicurati di tutte le persone assicurate ha limite massimo pari a 150.000,00 euro e limite minimo pari a 5.000,00 euro.

Qualora la somma dei capitali assicurati di tutte le persone assicurate sia superiore al limite sopra indicato di 150.000,00 euro sarà possibile assicurare una sola persona per un capitale pari all'importo massimo previsto in relazione all'età dell'Assicurato.

## Articolo 2

### Persone assicurabili

Il Richiedente ha accesso alle presenti coperture assicurative solo ed esclusivamente se ha sottoscritto la linea di credito con la Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo.

È assicurabile:

- la persona fisica designata dal Richiedente persona giuridica che secondo la valutazione del medesimo Richiedente ricopra un ruolo rilevante al suo interno come indicato nella seguente tabella:

RICHIEDENTE PERSONA GIURIDICA	ASSICURATO: PERSONA FISICA CON RUOLO RILEVANTE DESIGNATA DAL RICHIEDENTE
Ditta individuale	Titolare
Società Semplice, Società di Fatto, Società in Nome Collettivo, Società in Accomandita Semplice	Socio o Dipendente con contratto di lavoro subordinato che ricopre anche di fatto una funzione di obiettiva responsabilità all'interno della Società
Società a Responsabilità Limitata, Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni	Socio, Amministratore, o Dipendente con contratto di lavoro subordinato che ricopre anche di fatto una funzione di obiettiva responsabilità all'interno della Società
Studi Associati	Libero professionista anche non munito di partita IVA

oppure

- il Richiedente stesso se persona fisica.

a condizione che abbia i seguenti requisiti al momento della sottoscrizione del modulo di adesione:

- 1) abbia domicilio in Italia, intendendosi per tale la propria residenza o, se diversa, il domicilio "abituale" inteso come centro principale dei propri affari e interessi;
- 2) **sia di età compresa fra i 18 anni compiuti e i 69 anni compiuti all'atto dell'adesione e non abbia compiuto i 75 anni alla scadenza del contratto assicurativo;**
- 3) **non abbia mai sofferto delle malattie gravi o significative indicate al successivo art. 21;**
- 4) **non sia mai stato ricoverato in case di cura, sanatori, ospedali per le malattie gravi o significative indicate al successivo art. 21;**
- 5) **non abbia mai subito gli interventi chirurgici significativi, intendendo per tali quelli atti a curare le malattie gravi o significative indicate al successivo art. 21;**
- 6) **non abbia mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non sia mai stato affetto da etilismo cronico;**
- 7) **non si sia mai sottoposto a terapia radiante, chemioterapia e non faccia uso regolare di farmaci per curare le malattie gravi e significative indicate nel successivo art. 21 (ad eccezione di farmaci a contenuto ormonale, antidepressivi e anti-ipertensivi).**
- 8) all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione e per tutta la durata delle coperture assicurative non svolga alcuna delle attività professionali di seguito elencate:
  - a) acrobata trapezista;
  - b) artista controfigura;
  - c) aviazione civile (*membro equipaggio traffico regolare, pilota elicottero privato, pilota traffico aereo regolare*);
  - d) chimico o fisico nel campo dell'energia nucleare o della fabbricazione degli esplosivi;
  - e) collaudatore di auto o motoveicoli dipendente di case automobilistiche e/o motociclistiche;
  - f) guida alpina;

- g) addetto alle Forze armate (*artificieri, imbarcati su sottomarini, paracadutisti, piloti di mezzi aerei, unità speciali*);
- h) operaio a contatto con materiale esplosivo o venefico;
- i) operaio di aziende petrolifere su piattaforme in mare;
- j) operaio di cementifici;
- k) operaio di impianti di energia nucleare;
- l) sommozzatore o palombaro;
- m) speleologo;
- n) titolare o dipendente con lavoro manuale (*in cava con uso di esplosivi, in cantieri edili o in cantieri di sistemazione idraulica entrambi collocati in gallerie, pozzi e simili o che utilizzino esplosivi, in miniera*).

L'assunzione del rischio viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dal Richiedente e dall'Assicurato alle Compagnie e riportate sul modulo di adesione.

Dal momento che le informazioni fornite con tali dichiarazioni sono il presupposto per la corretta assunzione del rischio, risulta di fondamentale importanza che le dichiarazioni stesse siano complete e veritiere. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle prestazioni assicurate ricalcolate sulla base dell'età corretta. Restano ferme le valutazioni relative alle condizioni di assicurabilità. Ciascuna Compagnia può rifiutare il pagamento della prestazione assicurata e/o dell'indennizzo qualora venga a conoscenza dell'inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dopo il verificarsi del sinistro.

In tali casi le Compagnie hanno il diritto di trattenere i premi già versati dal Richiedente, recedendo unilateralmente dal contratto.

### Articolo 3 Decorrenza e durata delle coperture

Il contratto di assicurazione (di seguito il "contratto") si intende concluso alle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del modulo di adesione.

Le coperture assicurative decorrono, ferme le carenze stabilite ai successivi artt. 27, 28 e 32, dalle ore 24.00

della data di sottoscrizione del modulo di adesione, purché il primo premio da corrispondere alla decorrenza del contratto sia stato regolarmente pagato, e cessano alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di scadenza del contratto ovvero il giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- a) **morte dell'Assicurato nel corso della durata del contratto;**
- b) **liquidazione dell'indennizzo per Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato;**
- c) **revoca della linea di credito;**
- d) **sentenza dichiarativa del fallimento del Richiedente;**
- e) **cessazione dell'attività d'impresa del Richiedente;**
- f) **inizio svolgimento da parte dell'Assicurato di una delle attività professionali non assicurabili indicate al precedente art. 2.**

Ove, con riferimento a un medesimo Richiedente, vi siano più Assicurati, la cessazione delle coperture per uno di essi non pregiudica la prosecuzione dei contratti di assicurazione stipulati dagli altri Assicurati.

In caso di sinistro liquidato da Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. conseguente alla copertura Invalidità Totale Permanente, il Richiedente ha diritto alla liquidazione di un importo pari alla parte di premio annuo relativa alla copertura decesso prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. con riferimento al periodo per il quale il rischio è cessato. Tale importo, viene calcolato moltiplicando il premio annuo versato per la frazione di anno che parte dalla data di liquidazione del sinistro fino alla successiva ricorrenza annua.

#### Articolo 4 Pagamento dei premi

L'importo del premio annuo, indicato nel modulo di adesione, varia in funzione dell'età dell'Assicurato e dell'importo del capitale assicurato.

Nell'ipotesi indicata al precedente art. 1 in caso di più persone assicurate, si procede all'emissione di più contratti assicurativi in cui il premio annuo indicato in ciascun modulo di adesione varia in funzione dell'età dello specifico Assicurato.

Il premio relativo alla prima annualità è pagato dal Richiedente alle Compagnie al momento della sottoscrizione dello stesso tramite addebito del conto corrente indicato sul modulo di adesione.

I premi relativi alle annualità successive alla prima saranno pagati dal Richiedente alle Compagnie in occasione di ogni ricorrenza annua del contratto tramite addebito diretto sul conto corrente sul quale è stata aperta la relativa linea di credito.

Qualora il premio non venisse versato ad una delle scadenze pattuite:

1. le coperture assicurative saranno sospese dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di pagamento e riprenderanno vigore

dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento del premio;

2. in ogni caso, decorsi 30 giorni dalla prima rata annuale rimasta insoluta, il contratto si estinguerà e i premi già versati rimarranno acquisiti dalle Compagnie.

Le Compagnie conferiscono alla Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo distributrice del prodotto mandato all'incasso dei premi.

Al riguardo, il Richiedente prende atto che di tale mandato è fatta menzione nel modulo di adesione da lui sottoscritto, il quale, ai fini del pagamento del premio, dà istruzioni alla stessa Banca perché gli addebiti la somma pari all'importo del premio annuo. In conseguenza del suddetto mandato, il pagamento del premio si considera come effettuato direttamente a favore delle Compagnie.

L'estratto conto bancario costituisce quietanza di pagamento.

#### Articolo 5 Cause di annullamento del contratto

In caso di:

- sentenza dichiarativa del fallimento o cessazione dell'attività d'impresa del Richiedente;
- revoca della linea di credito disposta sia su iniziativa della Banca, sia dietro richiesta del Richiedente;

tutte le coperture assicurative cessano alle ore 24.00 del giorno in cui si è verificato l'evento.

In tali ipotesi il Richiedente ha diritto alla liquidazione di un importo pari alla parte di premio annuo relativa al periodo per il quale il rischio è cessato. Tale importo, viene calcolato moltiplicando il premio annuo versato, al netto delle imposte per le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., per la frazione di anno mancante alla successiva ricorrenza annua di polizza calcolata al momento dell'evento.

Nei casi sopra citati, il Richiedente può sottoscrivere apposito modulo disponibile presso le filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo distributrici del contratto assicurativo, indicando le coordinate bancarie (IBAN) su cui ricevere la parte di premio calcolata secondo le modalità precedentemente indicate in tale articolo delle Condizioni di assicurazione e fornendo alle Compagnie la documentazione ivi richiesta comprovante l'evento che ha determinato la cessazione delle coperture assicurative.

In tal caso, ciascuna specifica Compagnia invierà al Richiedente comunicazione di recesso unilaterale dal contratto liquidando al Richiedente la parte di premio per il quale il rischio è cessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.

In tutti i casi in cui sia stato denunciato un sinistro a Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. prima dell'estinzione delle coperture l'importo liquidato sarà riferito alla sola copertura prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..

Per tutte le cause di annullamento del contratto i premi delle rimanenti annualità non sono dovuti.

In caso di cessazione del ruolo rilevante dell'Assicurato all'interno del Richiedente persona giuridica, il Richiedente ha l'onere di darne comunicazione a ciascuna specifica Compagnia a mezzo raccomandata A/R inviata a:

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed  
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.  
- Ufficio Operations CPI -  
Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano**

La comunicazione deve contenere le coordinate bancarie (IBAN) su cui sarà accreditata la parte di premio calcolata secondo le modalità sotto indicate.

In tal caso ciascuna specifica Compagnia liquiderà al Richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'evento la parte di premio annuo versato, al netto delle imposte per le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., per il periodo per il quale il rischio è cessato, intendendosi per tale il periodo che intercorre tra la data di invio alla specifica Compagnia della comunicazione dell'evento e la successiva ricorrenza annua di polizza.

## Articolo 6 Costi a carico del Richiedente

Nell'importo di ogni premio annuo sono inclusi dei costi a carico del Richiedente a titolo di spese di acquisizione ed amministrazione.

Nelle Note Informative delle singole Compagnie sono riportati tutti i costi a carico del Richiedente, con indicazione della quota parte percepita in media dall'intermediario, espressa in valore percentuale sul premio versato.

Nel modulo di adesione viene indicato l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal Richiedente con l'evidenza dell'importo percepito dall'intermediario.

## Articolo 7 Oneri in caso di sinistro

Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 17, in caso di sinistro il Richiedente (per la copertura Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia) o i beneficiari designati (per le coperture Morte) **devono darne avviso scritto alla specifica Compagnia. Nei casi di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, l'avviso scritto dev'essere inoltrato entro e non oltre il 60° giorno dalla data di accadimento del sinistro.**

**Nei casi di Invalidità Totale Permanente da Malattia, l'avviso scritto dev'essere inoltrato entro 60 giorni da quando si presume che la malattia abbia esito invalidante.**

**Nei casi di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, l'avviso scritto dev'essere inoltrato entro e non oltre il 30° giorno dalla data di accadimento del sinistro.**

Il Richiedente o i beneficiari designati – a seconda della copertura assicurativa - devono compilare l'apposito modulo di denuncia disponibile presso le filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo distributrici del prodotto o sui siti internet delle Compagnie (i cui dettagli sono indicati nel successivo art. 35) e inviarlo, completo della documentazione indicata nel modulo stesso, al seguente indirizzo tramite raccomandata A/R:

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed  
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.  
- Ufficio Sinistri -  
Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano**

La Compagnia che presta la specifica copertura esegue il pagamento della prestazione o dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa indicata nell'apposito modulo di cui sopra. Decorso tale termine, e nel caso della garanzia di Invalidità Totale Permanente a seguito dell'accertamento dell'Invalidità ai sensi del successivo art. 30, sono dovuti gli interessi moratori (al saggio legale, determinato ai sensi di legge, vigente al momento del pagamento) a favore degli aventi diritto.

## Articolo 8 Oneri fiscali

Le imposte sul premio, ove previste per legge, sono a carico del Richiedente.

## Articolo 9 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra Compagnie da un lato e Richiedente o Assicurato dall'altro dovranno avvenire in forma scritta.

Eventuali comunicazioni da parte di ciascuna Compagnia al Richiedente o all'Assicurato saranno indirizzate all'ultimo domicilio conosciuto del Richiedente o Assicurato. Il Richiedente può rivolgersi per qualsiasi esigenza al numero 848.124.124. In caso di chiamata dall'estero: +39.02.3032.8013.

## Articolo 10 Limiti territoriali

Le coperture Morte e Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sono valide in tutto il mondo.

La copertura Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia è valida soltanto per i sinistri verificatisi nell'ambito dell'Unione Europea.

---

## Articolo 11

### Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

---

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione delle coperture, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Sul tema delle dichiarazioni relative alle circostanze del rischio si rimanda a quanto indicato al precedente art. 2.

---

## Articolo 12

### Cumulo

---

Nel caso in cui alla data di sottoscrizione del modulo di adesione siano in vigore:

1. altre polizze di assicurazione sulla vita stipulate con Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. nei 24 mesi precedenti a copertura di linee di credito relative al segmento Business (Polizza Finanziamenti Breve Termine Business, Polizza Business5) tali che le prestazioni assicurate cumulate con il capitale richiesto indicato sul modulo di adesione dell'emittenda polizza siano superiori al limite massimo di:
  - 150.000,00 euro per assicurati aventi età anagrafica non superiore ai 60 anni;
  - 100.000,00 euro per assicurati aventi età anagrafica superiore ai 60 anni;
2. altre polizze di assicurazione sulla vita stipulate con Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. nei 24 mesi precedenti a copertura di finanziamenti relativi al segmento Business (Polizza Finanziamenti Breve Termine Business, Polizza Vita o Multirischio Finanziamenti Medio Lungo Termine Business, Polizza PrestoBusiness, Polizza BusinessSempre e Polizza Business5) tali che le prestazioni assicurate cumulate con il capitale richiesto indicato sul modulo di adesione dell'emittenda polizza siano superiori al limite massimo di:
  - 250.000,00 euro per assicurati aventi età anagrafica non superiore ai 60 anni;
  - 125.000,00 euro per assicurati aventi età anagrafica superiore ai 60 anni;

le Compagnie si riservano la facoltà, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del modulo di adesione, di recedere unilateralmente dal contratto restituendo al Richiedente il premio versato al netto dell'eventuale imposta per le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., estinguendo il contratto stesso.

---

## Articolo 13

### Diritto di surroga

---

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. rinuncia al diritto di surroga ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, salvo il caso di dolo, verso i responsabili dell'evento.

---

## Articolo 14

### Area clienti

---

La Compagnia mette a disposizione, all'interno del proprio sito internet, un'apposita Area Riservata ai Richiedenti di polizze sottoscritte con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

L'accesso al servizio è gratuito ed è consentito previa autenticazione tramite delle credenziali rilasciate direttamente da ciascuna Compagnia su richiesta dell'interessato, che garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante la consultazione. L'utilizzo dell'Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio che dovranno essere accettate all'atto del primo accesso.

All'interno dell'Area sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, il fascicolo informativo del prodotto sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze oltre ad ogni altra eventuale informazione utile ai fini di una migliore comprensione della propria posizione assicurativa da parte del Richiedente.

---

## Articolo 15

### Colpa grave, tumulti

---

In deroga all'art. 1900 del codice civile, le coperture si estendono ai sinistri cagionati da colpa grave dell'Assicurato. In deroga all'art. 1912 del codice civile le coperture si estendono ai sinistri determinati da tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

---

## Articolo 16

### Cessione dei diritti

---

Il Richiedente non potrà in alcun modo cedere a terzi i diritti nascenti dal contratto in oggetto.

---

## Articolo 17

### Prescrizione

---

Per le sole coperture prestata da Intesa Sanpaolo Assicura i diritti nascenti dalla polizza si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).

Per la sola copertura prestata da Intesa Sanpaolo Vita i diritti nascenti dalla polizza si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).

Con riferimento alla copertura caso morte prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., ai sensi della Legge 266 del 23/12/2005 e successive modificazioni e integrazioni, il maturare del termine di prescrizione, con conseguente perdita del diritto alla prestazione, comporta l'obbligo per Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. di devolvere l'importo della prestazione al "Fondo per le vittime delle frodi finanziarie".

## Articolo 18 Diritto di recesso

Il Richiedente ha facoltà di recedere da entrambe le polizze mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata c/o:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.**  
- Ufficio Operations CPI -  
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano

da inviarsi entro 60 giorni dalla conclusione del contratto.

Il premio versato, al netto dell'imposta per le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., sarà restituito al Richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Compagnia. In virtù del recesso dal contratto, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio. Si precisa che il recesso comunicato a una sola delle Compagnie ha effetto anche nei confronti dell'altra.

## Articolo 19 Procedimento di mediazione, foro competente e controversie

Per tutto quanto non regolato espressamente dal presente contratto valgono le norme di legge della Repubblica italiana.

Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di mediazione secondo la procedura prevista dal D.Lgs. N° 28/2010 e successive modifiche - che le parti dichiarano espressamente di accettare integralmente - da effettuare innanzi l'Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

La richiesta di mediazione può essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso:

- la sede legale della Compagnia Intesa Sanpaolo Vita - Ufficio Affari Legali e Societario oppure all'indirizzo [intesasanpaolovita@legalmail.it](mailto:intesasanpaolovita@legalmail.it) ovvero al numero di fax 02.30518173;
- la sede legale della Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura - Ufficio Sinistri - Mediazione oppure all'indirizzo elettronico [organizzazione@pec.intesasanpaoloassicura.com](mailto:organizzazione@pec.intesasanpaoloassicura.com) ovvero al numero di fax 02.30517001.

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Se la mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

Qualora tra i soggetti del contratto e la Compagnia che presta la specifica copertura insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze della morte, dell'infortunio o della malattia oppure sul grado di invalidità totale permanente dell'assicurato, la decisione della controversia può essere demandata a un Collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia.

I medici del Collegio sono nominati uno per parte e il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'Assicurato, luogo dove si riunirà il collegio stesso.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Totale Permanente a epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

## Articolo 20 Delimitazione delle assicurazioni – Esclusioni

**Tutte le coperture non sono valide per i sinistri causati da:**

- **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse, tumulti popolari**
- **guerra (anche non dichiarata) o insurrezioni.**

**Sono inoltre esclusi dalle singole coperture gli specifici eventi descritti nelle rispettive sezioni delle Condizioni di Assicurazione, riportate di seguito.**

## Articolo 21 Dichiarazioni dell'Assicurato

Per la compilazione del modulo di adesione si precisa quanto segue.

- Ai fini delle presenti polizze, per malattie gravi o significative si intendono: *neoplasie maligne di qualsiasi tipo, cardiopatie ischemiche gravi, cardiopatie dilatative, infarti del miocardio, ipertensioni arteriose gravi con pressione arteriosa massima superiore a 160 mm.hg e minima superiore a 95 mm.hg o resistenti alla terapia medica, valvulopatie cardiache, vasculopatie cerebrali e/o sistemiche gravi, malattie del sangue, cirrosi epatiche, epatiti croniche virus correlate e/o esotossiche, gravi insufficienze respiratorie da enfisema e/o broncopneumopatia, miastenien gravi, ictus cerebrali, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, malattie del motoneurone, sclerosi a placche, psicopatie,*

*insufficienze renali croniche, diabete grave insulinodipendente (1° e 2° tipo), immunodeficienza da H.I.V., connettiviti sistemiche e vasculiti gravi su base immunologica, malattie infiammatorie intestinali, malattie genetiche, grave sovrappeso con necessità di trattamento chirurgico, dislipidemie gravi congenite o resistenti alla terapia medica.*

- Per interventi chirurgici significativi si intendono quegli interventi atti a curare le suddette malattie, gravi o significative.

Dal momento che le informazioni fornite con tali dichiarazioni sono il presupposto per la corretta assunzione del rischio, risulta di fondamentale importanza che le dichiarazioni stesse siano complete e veritiere. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applicano i precedenti artt. 2 e 11.

## Articolo 22 Modifica della professione dell'Assicurato

Lo svolgimento di una delle attività professionali indicate nel precedente art. 2 delle Condizioni di Assicurazione comporta l'estinzione delle coperture assicurative.

L'Assicurato deve informare tempestivamente le Compagnie di ogni cambiamento di professione che comporti lo svolgimento di una delle attività professionali elencate nel precedente art. 2. A tal fine l'Assicurato deve inviare alle Compagnie lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al seguente indirizzo:

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed  
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.  
- Ufficio Operations CPI -  
Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano**

Le Compagnie, entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione in cui, oltre alle modifiche della professione dell'Assicurato dovranno essere indicate anche le coordinate bancarie (IBAN) per l'accredito della parte di premio annuo per il quale il rischio è cessato), invieranno al Richiedente comunicazione di recesso unilaterale dal contratto ed entro 30 giorni dallo stesso termine restituiranno al Richiedente, mediante accredito sul codice IBAN precedentemente comunicato, la parte di premio annuo per il quale il rischio è cessato calcolata come indicato nel successivo paragrafo.

In tali casi sarà corrisposto al Richiedente la parte di premio annuo per il quale il rischio è cessato, pari a un importo calcolato moltiplicando il premio annuo versato, al netto delle imposte per le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., per la frazione di anno mancante alla successiva ricorrenza annua di polizza calcolata alla data in cui le Compagnie sono venute a conoscenza dell'aggravamento del rischio.

La mancata comunicazione della modifica di attività professionale può compromettere il diritto alla prestazione in caso di sinistro, in base a quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile, per le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e dall'art. 1926 del Codice Civile per la copertura prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

## Articolo 23 Beneficiari della prestazione assicurativa

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Richiedente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Il Richiedente ha facoltà di designare i Beneficiari per la suddetta copertura cui corrispondere le prestazioni assicurate indicate al precedente art. 1.

Se il Richiedente è una persona fisica i Beneficiari sono gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi dello stesso.

Se il Richiedente è una persona giuridica e l'Assicurato un soggetto che riveste un ruolo rilevante nell'ambito organizzativo della stessa, il Beneficiario è la persona giuridica medesima.

La designazione dei Beneficiari è revocabile e modificabile in qualsiasi momento ad eccezione dei casi previsti dalla disciplina vigente.

In nessun caso, nel corso della durata della polizza, la Banca ovvero qualsiasi società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo potrà essere indicata come Beneficiario o vincolatario delle prestazioni assicurative.

Per le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., gli indennizzi saranno riconosciuti al Richiedente, come indicato nel modulo di adesione.

## SEZIONE A COPERTURA PER IL CASO DI MORTE (Tariffa 55BB) COMPAGNIA ASSICURATRICE: INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.

### Articolo 24 Prestazione per il caso di Morte

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale è corrisposto al Beneficiario designato un importo pari al capitale assicurato indicato nel modulo di adesione e determinato alla decorrenza del contratto.

Si precisa che qualora il decesso sia conseguente a un sinistro per Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia in relazione al quale il Richiedente ha già ricevuto l'indennizzo in virtù delle coperture di cui

alla Sezione B, non sarà corrisposta la prestazione prevista.

## Articolo 25 Esclusioni per il caso di Morte

Fermo restando quanto indicato nell'art. 20 delle Condizioni di Assicurazione, le prestazioni assicurate di cui al precedente art. 24 non operano qualora il decesso sia causato da:

- dolo del Beneficiario;
- suicidio dell'Assicurato o atti di autolesionismo dell'Assicurato, se avvenuti nei 24 mesi successivi alla decorrenza delle coperture assicurative;
- invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'Assicurato nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e diagnosticati all'Assicurato prima della decorrenza delle coperture assicurative;
- contaminazione biologica e/o chimica connessa - direttamente o indirettamente - ad atti terroristici;
- incidenti di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo o in qualità di membro dell'equipaggio;
- guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- guida senza relativa abilitazione a norma delle disposizioni in vigore; in caso di patente scaduta le coperture sono operanti, se entro 3 mesi dal sinistro, si potrà dimostrare che la patente era stata rinnovata;
- infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell'Assicurato.

Sono escluse inoltre dalla garanzia le cause di decesso dell'Assicurato derivanti:

- dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- dall'uso di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio deltaplani, ultra-leggeri, parapendio);
- dalla pratica, anche a livello non professionistico,

di sport aerei in genere, pugilato, rugby, immersioni non in apnea, equitazione e sport equestri in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3° comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, bob, hockey su ghiaccio, canoa fluviale e sport estremi in genere.

## Articolo 26 Riscatto

La presente copertura non prevede il diritto di riscatto.

## Articolo 27 Clausola di carenza

Le prestazioni di cui al precedente art. 24 sono garantite senza limiti territoriali e qualunque possa essere la causa del decesso dell'Assicurato **fermo restando quanto previsto dal precedente art. 25**.

Il presente contratto viene assunto senza visita medica e **pertanto esiste un periodo di carenza di 180 giorni dalla data di decorrenza in cui la garanzia**, di cui al precedente art. 24, non è operante; in caso di decesso dell'Assicurato in tale periodo, la Compagnia corrisponderà una somma pari al premio versato per la presente garanzia.

La carenza non si applica qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la decorrenza; tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite acute, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post - vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
- c) di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza.

L'Assicurato può richiedere, con costi a proprio carico e in una struttura medica a propria scelta, di essere sottoposto a visita medica al fine di certificare il buono stato di salute e pertanto, secondo quanto previsto dalle presenti condizioni di assicurazione, non vedersi applicata la suddetta carenza.

**SEZIONE B**  
**COPERTURA PER INVALIDITÀ TOTALE**  
**PERMANENTE DA INFORTUNIO O**  
**MALATTIA**  
**COMPAGNIA ASSICURATRICE:**  
**INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A.**

---

**Articolo 28**

**Oggetto della copertura per Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia**

---

Nel caso di Invalidità Totale Permanente, la Compagnia (di seguito Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.) che presta la specifica Copertura corrisponderà al Richiedente il capitale assicurato indicato nel modulo di adesione e determinato alla decorrenza del contratto qualora:

- a) l'Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato di grado non inferiore al 60% sia attestata da un medico legale entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell'Infortunio o della Malattia che l'hanno provocata, salvo rinvio deciso dal Collegio Medico di cui al precedente art. 19;
- b) Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l'effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell'Indennizzo;
- c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui ai precedenti articoli 20 e 30;
- d) in caso di Invalidità Totale Permanente da Malattia, il Sinistro si sia verificato dopo il 90° giorno successivo alla Data Iniziale (Carenza);
- e) il Richiedente abbia adempiuto agli oneri di cui al precedente art. 7.

L'Assicurato può richiedere, con costi a proprio carico e in una struttura medica a propria scelta, di essere sottoposto a visita medica al fine di certificare il buono stato di salute e pertanto, secondo quanto previsto dalle presenti condizioni di assicurazione, non vedersi applicata la carenza indicata al precedente punto d).

---

**Articolo 29**

**Indennizzo per il caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia**

---

In caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia dell'Assicurato, Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. corrisponde un importo pari al capitale assicurato indicato nel modulo di adesione e determinato alla decorrenza del contratto.

Qualora l'evento che ha causato l'Invalidità Totale Permanente (accadimento dell'infortunio o diagnosi della malattia) sia avvenuto prima dell'accadimento di una delle cause che hanno portato all'annullamento della polizza (di cui al precedente art. 5) e l'Indennizzo sia riconosciuto successivamente, Intesa Sanpaolo

Assicura S.p.A. liquiderà l'importo al Richiedente. L'Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 250.000,00 euro per Assicurato, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutte le linee di credito assicurate con le presenti Polizze che siano pendenti tra l'Assicurato che ha subito il Sinistro, il Richiedente e la Compagnia. La Stessa Compagnia si riserva in qualunque fase della gestione del sinistro di effettuare accertamenti medico legali sullo stato di salute dell'Assicurato ricorrendo a consulenti medici di propria fiducia.

---

**Articolo 30**

**Esclusioni per il caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia**

---

Sono esclusi i casi di Invalidità Totale Permanente causata da:

- invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e diagnosticate all'Assicurato prima della data iniziale;
- partecipazione dell'Assicurato, alla guida o come passeggero di veicoli o natanti, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
- pratica da parte dell'Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere e attività di trapezista e stuntman;
- partecipazione dell'Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- incidenti di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo o in qualità di membro dell'equipaggio;
- guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs n. 285 del 30/04/1992;
- guida senza relativa abilitazione a norma delle disposizioni in vigore; in caso di patente scaduta le coperture sono operanti se entro 3 mesi dal sinistro, l'Assicurato potrà dimostrare che la patente è stata rinnovata;
- uso o produzione di esplosivi;
- contaminazione biologica e/o chimica connessa - direttamente o indirettamente - ad atti terroristici;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la pre-

scrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell'Assicurato;

- operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio o malattia dell'Assicurato;
- sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco - depressive o stati paranoidi;
- atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da sé procurato;
- malattie tropicali;
- infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili.

### Articolo 31 Morte dell'Assicurato

Qualora, successivamente alla denuncia del sinistro per l'attivazione della presente garanzia ("Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia"), sia sopravvenuta la morte dell'Assicurato, Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. provvederà al pagamento del capitale assicurato se e in quanto:

- sia già stata inviata la relazione del medico legale, redatta mentre l'Assicurato era in vita, nel rispetto dei termini temporali stabiliti dal precedente art. 25 lettera a)
- sia possibile, tenuto conto della patologia, accertare il grado di Invalidità Totale Permanente, ovvero
- la Compagnia abbia già espresso un'offerta per la liquidazione del capitale assicurato.

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. provvederà pertanto al pagamento dell'indennizzo.

In caso di impossibilità di accertamento del grado di Invalidità Permanente, il capitale assicurato verrà corrisposto da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. nell'ambito della garanzia Morte (descritta nella precedente Sezione A).

## SEZIONE C COPERTURA PER INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA COMPAGNIA ASSICURATRICE: INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A.

### Articolo 32 Oggetto della copertura per Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia

Nel caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, la Compagnia corrisponderà al Richiedente l'Indennizzo qualora:

- a) l'**Inabilità Temporanea Totale da Malattia** si sia verificata dopo il **90° giorno successivo alla**

**Data Iniziale (Carenza);**

- b) l'**Inabilità Temporanea Totale da Malattia e da Infortunio** abbia una durata superiore a **60 giorni consecutivi (Franchigia Assoluta);**
- c) la **Compagnia** abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l'**effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell'Indennizzo;**
- d) il **Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui ai precedenti artt. 20 e 33;**
- e) il **Richiedente** abbia adempiuto agli oneri di cui al precedente art. 7.

L'Assicurato può richiedere, con costi a proprio carico e in una struttura medica a propria scelta, di essere sottoposto a visita medica al fine di certificare il buono stato di salute e pertanto, secondo quanto previsto dalle presenti condizioni di assicurazione, non vedersi applicata la carenza indicata al precedente punto a).

In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà al Richiedente un indennizzo mensile definito come "Rata mensile di riferimento", determinata dividendo il capitale assicurato indicato nel modulo di adesione per 60 (pari al numero di mesi di durata della copertura).

**Il primo Indennizzo mensile sarà quindi pari all'ammontare della "Rata mensile di riferimento" determinata secondo le modalità sopra descritte e verrà erogata trascorso il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni consecutivi**, decorrenti dalla data di accadimento del Sinistro dichiarata dal medico nella denuncia, e verrà corrisposta **sempre che dalla data del sinistro alla data di scadenza della rata permanga lo stato di Inabilità Temporanea Totale dell'Assicurato, così come previsto al precedente punto c).**

**Una volta corrisposto il primo Indennizzo, gli Indennizzi successivi** relativi al medesimo Sinistro, equivalenti ciascuno all'ammontare della "Rata mensile di riferimento", **saranno liquidati con cadenza mensile, qualora risulti, il perdurare dello stato di Inabilità Temporanea Totale per ulteriori 30 giorni consecutivi.**

La Compagnia si riserva in qualunque fase della gestione del sinistro di effettuare accertamenti medico legali sullo stato di salute dell'Assicurato ricorrendo a consulenti medici di propria fiducia. Per ciascun Assicurato, la **"Rata mensile di riferimento" non può eccedere il massimale mensile di 6.000,00 Euro**, per ogni mese di durata dell'Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia anche in relazione a tutti i Contratti di finanziamento assicurati che siano pendenti tra l'Assicurato e la Compagnia alla data del Sinistro e per la durata dell'Inabilità Temporanea Totale causata dallo stesso Sinistro.

**Il numero massimo di Indennizzi mensili che la Compagnia si obbliga a riconoscere per ciascun Assicurato è di 6 per ciascun Sinistro e di 24 per tutta la durata della Copertura.**

### Articolo 33

#### Esclusioni per il caso di Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia

**Sono esclusi i casi di Inabilità Temporanea Totale causata da:**

- infortuni o malattie derivanti da atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da sé stesso procurato;
- infortuni o malattie derivanti all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- parto, gravidanza, aborto terapeutico, o complicazioni derivanti da tali eventi;
- eventi determinati dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco - depressive o stati paranoidei, inclusi gli stati di stress;
- interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti a infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia della Copertura;
- conseguenze di infortuni e malattie verificatisi mentre l'Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dai confini dell'Unione Europea, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni;
- mal di schiena e patologie assimilabili (salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici, che diano origine a uno stato di Inabilità Temporanea Totale e che non siano dipendenti da stati patologici verificatisi prima della Data Iniziale);
- invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e diagnosticati all'Assicurato prima della Data Iniziale (decorrenza delle Coperture);
- contaminazione biologica e/o chimica connessa - direttamente o indirettamente - ad atti terroristici;
- incidenti di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo o in qualità di membro dell'equipaggio; guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285;
- guida senza relativa abilitazione a norma delle disposizioni in vigore; in caso di patente scaduta le Coperture sono operanti se, entro tre mesi dal sinistro, l'Assicurato potrà dimostrare che la patente è stata rinnovata;

- infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili).

### Articolo 34

#### Denunce successive

Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, **non sia trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 60 giorni oppure a 180 giorni se il nuovo Sinistro sia dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente.**

**Resta inteso che gli obblighi nei confronti di ciascun Assicurato in relazione alla Copertura per Inabilità Temporanea Totale cessano qualora si sia esaurito il massimale globale di 24 Indennizzi mensili (art. 32).**

**Restano ferme le previsioni di cui agli artt. 32 e 33.**

## SEZIONE D GESTIONE DEI SINISTRI

### Articolo 35

#### Documentazione richiesta in caso di sinistro

In caso di sinistro è necessario darne comunicazione scritta tramite raccomandata A.R. inviata al seguente indirizzo:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.**  
**- Ufficio Sinistri -**  
**Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano**

Tale avviso di sinistro deve essere inoltrato entro 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro in caso di inabilità temporanea totale da infortunio o malattia ed entro 60 giorni dall'evento nei casi di Invalidità Totale Permanente da Infortunio e, per l'Invalidità Totale Permanente da Malattia, entro 60 giorni da quando si presume che la malattia abbia esiti invalidanti. Per ogni sinistro dovrà essere inviata la seguente documentazione:

- copia della carta d'identità;
- un documento che attesti il ruolo rilevante svolto dall'Assicurato all'interno del Richiedente persona giuridica;
- l'apposito modulo di denuncia di sinistro debitamente compilato, corredato di tutta la documentazione in esso elencata;
- nel caso di Richiedente persona fisica, per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:

- se l'Assicurato ha lasciato testamento, copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione dello stesso e dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e indicante, qualora risultino Beneficiari della polizza i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
- se l'Assicurato non ha lasciato testamento, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e indicante, qualora risultino Beneficiari della polizza i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità).
- l'apposita documentazione specifica sotto riportata e indicata nei suddetti moduli di denuncia.

#### **Sinistro per Decesso**

Certificato di morte; questionario per il medico curante (allegato al modulo di denuncia "Sinistro per decesso") debitamente compilato; copia del verbale dell'Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti (in caso di decesso conseguente a infortunio, omicidio o suicidio); copia integrale della cartella clinica (in caso di decesso in ospedale o in casa di cura) o altra documentazione sanitaria;

#### **Sinistro per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia**

Questionario per il medico curante (presente nel modulo di denuncia "Sinistro per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia") debitamente compilato; relazione del medico legale attestante l'invalidità totale permanente da infortunio o malattia e il relativo grado (si precisa che l'invalidità deve essere non inferiore al 60%, secondo le tabelle INAIL); ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla Compagnia;

#### **Sinistro per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia**

Questionario per il medico curante (allegato al modulo di denuncia "Sinistro per Inabilità Temporanea Totale

da Infortunio o Malattia") debitamente compilato; certificato medico attestante l'inabilità temporanea totale da infortunio o malattia ed eventuale certificato di ricovero in ospedale; ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla Compagnia ed eventuale documentazione medica relativa al sinistro. Nel caso di continuazione di un sinistro per inabilità temporanea totale da infortunio o malattia già denunciato i documenti da consegnare sono indicati nell'allegato al modulo di denuncia "Sinistro per inabilità temporanea totale da infortunio o malattia".

**Nel caso di un sinistro per Inabilità Temporanea Totale, avvenuto il pagamento del primo indennizzo, se il sinistro si protrae per ulteriori 30 giorni consecutivi** (e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del sinistro) **l'Assicurato è tenuto ad inviare con raccomandata A.R. alla Compagnia il modulo di continuazione del sinistro entro 30 giorni dalla fine di ciascun periodo di 30 giorni consecutivi.**

I moduli di denuncia di sinistro e la scheda relativa alle informazioni sulla linea di credito, sono disponibili nei seguenti siti internet:

- per la garanzia in caso di decesso dell'Assicurato: [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it)
- per la garanzia Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale: [www.intesasanpaoloassicura.com](http://www.intesasanpaoloassicura.com)

oppure presso le filiali della Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo distributrici del prodotto.

La corretta compilazione dei moduli di denuncia di sinistro, la completezza della documentazione richiesta, la collaborazione con l'Ufficio Sinistri delle Compagnie sono elementi importanti per una rapida valutazione del sinistro e una altrettanto rapida liquidazione.

Al fine di verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento o di individuare gli aventi diritto, a seguito di specifiche esigenze le Compagnie si riservano di richiedere ulteriore documentazione.

Gli aventi causa dell'Assicurato devono consentire agli incaricati delle Compagnie di effettuare gli accertamenti del caso e autorizzare i medici a fornire le informazioni necessarie.

**Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile telefonare al numero 848.124.124 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00.**

**In caso di chiamata dall'estero +39.02.3032.8013.**



INTESA SANPAOLO  
ASSICURA



INTESA SANPAOLO  
VITA

**POLIZZA BUSINESS5**

## Glossario

**Assicurato**

La persona fisica designata dal Richiedente che, avendo i requisiti di assicurabilità di cui all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, ha sottoscritto il modulo di adesione e la dichiarazione di buono stato di salute.

---

**Beneficiario**

Soggetto cui è destinato il pagamento della prestazione e/o dell'indennizzo di cui alle Condizioni di Assicurazione.

---

**Capitale assicurato**

Pari all'importo della linea di credito, a condizione che vengano rispettati i limiti indicati negli artt. 1 e 2 delle Condizioni di Assicurazione.

---

**Carenza**

Periodo durante il quale le coperture non sono operanti; ciò significa che se l'evento assicurato si dovesse verificare nel corso di tale periodo le Compagnie non corrisponderanno le prestazioni assicurate.

---

**Compagnie**

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. che prestano le coperture previste dal presente contratto.

---

**Contraente**

La Banca, facente parte del Gruppo Intesa Sanpaolo e distributrice del prodotto, che ha stipulato le convenzioni con Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

---

**Copertura assicurativa**

Garanzia assicurativa concessa all'Assicurato dalla Compagnia che la fornisce ai sensi delle presenti Polizze collettive e in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento della prestazione a favore dei Beneficiari al verificarsi del sinistro.

---

**Decorrenza**

Termine dal quale le garanzie assicurative cominciano a operare; coincide con le ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del modulo di adesione a condizione che sia stato pagato il premio assicurativo.

---

**Esclusioni**

Rischi esclusi o limitazioni relativi alle coperture assicurative prestate dalle Compagnie, elencati in apposite clausole delle Condizioni di Assicurazione.

---

**Imposta sostitutiva**

Imposta che sostituisce quella sul reddito; gli importi a essa assoggettati non rientrano più nell'imponibile quindi non vengono indicati nella dichiarazione dei redditi.

---

**Inabilità Temporanea Totale**

Perdita totale, in via temporanea, della capacità dell'Assicurato di attendere alla propria normale attività lavorativa a seguito di infortunio o malattia.

---

**Indennizzo**

Somma dovuta da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., in base alla copertura prestata, a seguito del verificarsi del sinistro.

---

**Infortunio**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Sono inoltre parificati agli Infortuni:

1. l'asfissia non di origine morbosa;
  2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
  3. l'annegamento;
  4. l'assideramento o il congelamento;
  5. i colpi di sole o di calore;
  6. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.
- 

**Intervento chirurgico significativo**

Intervento atto a curare le malattie gravi o significative indicate al precedente art. 21.

### Invalidità Totale Permanente

Perdita totale, definitiva e irrimediabile, da parte dell'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, della generica capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo. L'Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità dell'Assicurato, valutato in base alla tabella contenuta nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 (Tabella INAIL), è **pari o superiore al 60%**, secondo la tabella stessa. Resta comunque esclusa l'applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. n. 38 del 23/02/2000.

---

### ISVAP/IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

---

### Lavoratore autonomo

Persona fisica che deve presentare ai fini dell'Imposta sul Reddito (IRE) una dichiarazione che esclude la percezione di reddito da lavoro dipendente e che comporta denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli artt. 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa) del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone; sono considerati lavoratori autonomi i cosiddetti "collaboratori coordinati e continuativi" e i "lavoratori a progetto" nonché coloro che godono di redditi di cui all'art. 47, comma 1, D.P.R. n. 917/86 lett. a) lavoratori soci di cooperative, c) borse o assegni o sussidi ai fini di studio o addestramento, g) indennità parlamentari ed assimilate.

---

### Linea di credito

Contratto a cui si riferiscono le coperture assicurative oggetto delle presenti polizze con il quale la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo, distributrice del prodotto, concede al Richiedente una somma di denaro predeterminata utilizzabile in un'unica o in più soluzioni e rimborsabile secondo modalità e tempi previsti contrattualmente.

---

### Malattia

Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

---

### Modulo di adesione

Documento sottoscritto dall'Assicurato e dal Richiedente contenente dichiarazioni rilevanti ai fini delle coperture assicurative.

---

### Morte

Decesso dell'Assicurato, avvenuto per qualsiasi causa.

---

### Periodo di franchigia assoluta

Periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un sinistro per Inabilità Temporanea Totale, in relazione al quale, pur in presenza di un evento coperto in base alle Condizioni di Assicurazione non viene riconosciuto alcun indennizzo.

---

### Periodo di riqualificazione

Periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale, liquidabile in base a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, durante il quale l'Assicurato deve ritornare a svolgere la sua normale attività lavorativa prima di poter presentare un'ulteriore denuncia relativa ad un nuovo sinistro per Inabilità Temporanea Totale.

---

### Premio

Importo che viene versato dal Richiedente alle Compagnie in relazione alle coperture prestate con le presenti polizze.

---

### Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

**Prestazione**

Somma dovuta da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. a seguito del verificarsi del sinistro conseguente al decesso dell'Assicurato.

**Rata mensile di riferimento**

Indennizzo mensile riconosciuto in caso di Inabilità Temporanea Totale, pari all'ammontare del capitale assicurato indicato nel modulo di adesione diviso per i mesi di durata della polizza (60).

**Richiedente**

Il titolare di una linea di credito che aderisce alle Polizze collettive e versa il premio annuo previsto. Può essere una persona giuridica oppure una persona fisica.

**Ruolo rilevante**

Il ruolo che secondo la valutazione del Richiedente persona giuridica deve ricoprire la persona fisica designata per poter rivestire la figura di Assicurato secondo la seguente tabella:

<b>RICHIEDENTE PERSONA GIURIDICA</b>	<b>ASSICURATO: PERSONA FISICA CON RUOLO RILEVANTE DESIGNATA DAL RICHIEDENTE</b>
Ditta individuale	Titolare
Società Semplice, Società di Fatto, Società in Nome Collettivo, Società in Accomandita Semplice	Socio o Dipendente con contratto di lavoro subordinato che ricopre anche di fatto una funzione di obiettiva responsabilità all'interno della Società
Società a Responsabilità Limitata, Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni	Socio, Amministratore, o Dipendente con contratto di lavoro subordinato che ricopre anche di fatto una funzione di obiettiva responsabilità all'interno della Società
Studi Associati	Libero professionista anche non munito di partita IVA

**Sinistro**

Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la specifica copertura.



INTESA SANPAOLO  
ASSICURA



INTESA SANPAOLO  
VITA

## POLIZZA BUSINESS5

Modulo di Adesione  
alle polizze collettive  
(fac-simile)


**MODULO DI ADESIONE ALLE POLIZZE COLLETTIVE**
**Business5 - TARIFFA 55BB**

Adesione n.

Le polizze collettive n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_, di cui all'istestazione del modulo di adesione rispettivamente stipulate da **INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.** ed **INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A.** (di seguito le "Compagnie") con - **INTESA SANPAOLO S.P.A.** - (di seguito "intermediario") accedono alla linea di credito aperta dalla persona fisica o giuridica (di seguito il "Richiedente") con l'intermediario, e sono finalizzate a fornire le seguenti coperture assicurative:

- **Decesso dell'Assicurato da Infortunio o Malattia**, (copertura assicurativa prestata da **INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.**);
- **Invalità Totale Permanente da Infortunio o Malattia dell'Assicurato non inferiore al 60%**, (copertura assicurativa prestata da **INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A.**);
- **Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia dell'Assicurato**, (copertura assicurativa prestata da **INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A.**).

**Il Richiedente, sottoscrivendo le presenti polizze collettive, acquista le coperture assicurative sopra descritte.**

**Richiedente**

Ragione sociale/Cognome Nome:

Cod.Fiscale/P.IVA:

Indirizzo:

 Località: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_  
 Titolare del C/C con IBAN: \_\_\_\_\_ sul quale è stata posizionata la linea di credito

**Legale Rappresentante del Richiedente**

Cognome:

Nome:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Sesso: Codice fiscale:

Indirizzo:

Località: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

Documento di riconoscimento: \_\_\_\_\_ numero: \_\_\_\_\_

**Assicurato**

Cognome:

Nome:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Sesso: Codice fiscale:

Indirizzo:

Località: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

Documento di riconoscimento: \_\_\_\_\_ numero: \_\_\_\_\_

**DATI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE**

- La polizza decorre dalle ore 24.00 del \_\_\_\_\_
- La polizza scade alle ore 24.00 del \_\_\_\_\_ ovvero alle ore 24.00 del giorno in cui si verifichi uno degli eventi indicati all'art. 3 "Decorrenza e durata delle coperture" delle Condizioni di Assicurazione di cui al Mod. 185867 Ed. 06/2014
- Il capitale assicurato è pari a: euro \_\_\_\_\_



**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.** Sede Legale: Corso Giulio Cesare, 268 10154 Torino Uffici Amministrativi: Viale Stelvio 55/57 20159 Milano Telefono +39 02 30511 Fax +39 02 3051 8188 www.intesasnpaolovita.it Capitale Sociale Euro 320.322.508 Codice Fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al N. 1.00066 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, Iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

 Società del gruppo **INTESA** **SANPAOLO**


**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.** Sede Legale, Direzione Generale e Uffici Amministrativi: Corso Giulio Cesare 268 10154 Torino Uffici Amministrativi: Viale Stelvio 55/57 20159 Milano Capitale Sociale € 27.912.258 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al N. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

 Società del gruppo **INTESA** **SANPAOLO**



In riferimento all'età dell'Assicurato e al capitale assicurato per l'adesione alle Polizze collettive è previsto il versamento del seguente premio annuo così composto:

- per la copertura assicurativa prestata da INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.: euro
- per le coperture assicurative prestate da INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A.: euro (di cui imposte euro )
- per un ammontare annuo lordo totale da versare di euro

Nell'importo del premio annuo sono inclusi i seguenti costi a carico del Richiedente: euro di cui provvigioni percepite dall'intermediario pari a euro

#### DICHIARAZIONI DI BUONO STATO DI SALUTE

Ai fini della validità delle presenti coperture assicurative, l'Assicurato dichiara di essere in buono stato di salute e in particolare:

- di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non essere mai stato affetto da etilismo cronico;
- di non aver mai sofferto di malattie gravi o significative;
- di non esser mai stato ricoverato in case di cura, sanatori, ospedali per *malattie gravi o significative*;
- di non aver mai subito gli interventi chirurgici significativi, intendendo per tali quelli atti a curare *malattie gravi o significative*;
- di non essersi mai sottoposto a terapia radiante, chemioterapia oppure di non far uso regolare di farmaci per curare le malattie gravi e significative (*ad eccezione di farmaci a contenuto ormonale, antidepressivi e anti-ipertensivi*).

Ai fini delle presenti polizze, per malattie gravi o significative (indicate anche all'art. 21 'Dichiarazioni dell'Assicurato' delle Condizioni di Assicurazione delle polizze di cui al Mod. 185867 Ed. 06/2014 si intendono: *neoplasie maligne di qualsiasi tipo, cardiopatie ischemiche gravi, cardiopatie dilatative, infarti del miocardio, ipertensioni arteriose gravi con pressione arteriosa massima superiore a 160 mm.hg e minima superiore a 95 mm.hg o resistenti alla terapia medica, valvulopatie cardiache, vasculopatie cerebrali e/o sistemiche gravi, malattie del sangue, cirrosi epatiche, epatiti croniche virus correlate e/o esotossiche, gravi insufficienze respiratorie da enfisema e/o broncopneumopatia, miastenien gravi, ictus cerebrali, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, malattie del motoneurone, sclerosi a placche, psicopatie, insufficienze renali croniche, diabete grave insulinodipendente (1° e 2° tipo), immunodeficienza da H.I.V., connettiviti sistemiche e vasculiti gravi su base immunologica, malattie infiammatorie intestinali, malattie genetiche, grave sovrappeso con necessità di trattamento chirurgico, displipidemie gravi congenite o resistenti alla terapia medica.*

#### Avvertenze:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione delle "Dichiarazioni di buono stato di salute" l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni ivi riportate;
- l'Assicurato può chiedere, con costi a proprio carico, di essere sottoposto a visita medica, presso una struttura medica dallo stesso prescelta, per certificare l'effettivo stato di salute.
- al verificarsi di quanto precisato all'art. 12 'Cumulo' delle sopra citate Condizioni di Assicurazione, ciascuna Compagnia si riserva, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione, di restituire al Richiedente il premio versato, al netto delle imposte eventualmente previste e versate per le coperture prestate da INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A., estinguendo le coperture assicurative fino a quel momento operanti.

Il Richiedente

Firma dell'Assicurato



**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.** Sede Legale: Corso Giulio Cesare, 268 10154 Torino Uffici Amministrativi: Viale Stelvio 55/57 20159 Milano Telefono +39 02 30511 Fax +39 02 3051 8188 www.intesasampaolovita.it Capitale Sociale Euro 320.322.508 Codice Fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al N. 1.00066 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, Iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA SANPAOLO**



**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.** Sede Legale, Direzione Generale e Uffici Amministrativi: Corso Giulio Cesare 268 10154 Torino Uffici Amministrativi: Viale Stelvio 55/57 20159 Milano Capitale Sociale € 27.912.258 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione al N. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

Società del gruppo **INTESA SANPAOLO**



### DICHIARAZIONE DI ADESIONE

Con l'apposizione della firma in calce l'Assicurato autorizza esplicitamente il Richiedente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1919 c.c., a concludere il presente contratto di assicurazione. L'Assicurato ed il Richiedente dichiarano di aderire alle polizze collettive sopra indicate.

Ai fini della validità delle presenti coperture assicurative, l'Assicurato dichiara di rivestire, nei confronti del Richiedente, un "ruolo rilevante" oppure di essere il Richiedente, ai sensi di quanto indicato all'art. 2 'Persone assicurabili' delle Condizioni di Assicurazione di cui al Mod. 185867 Ed. 06/2014.

L'Assicurato dichiara che la sua **attività lavorativa** non rientra tra le attività non assicurabili di seguito elencate: acrobata trapezista, artista controfigura, aviazione civile (membro equipaggio traffico regolare, pilota elicottero privato, pilota traffico aereo regolare), chimico o fisico nel campo dell'energia nucleare o della fabbricazione degli esplosivi, collaudatore di auto o motoveicoli dipendente da case automobilistiche e/o motociclistiche, guida alpina, addetto alle Forze armate (artificieri, imbarcati su sottomarini, paracadutisti, piloti di mezzi aerei, unità speciali), operaio a contatto con materiale esplosivo o venefico, operaio di aziende petrolifere su piattaforme in mare, operaio di cementifici, operaio di impianti di energia nucleare, sommozzatore o palombaro, speleologo, titolare o dipendente con lavoro manuale (in cava con uso di esplodenti, in cantieri edili o in cantieri di sistemazione idraulica entrambi collocati in gallerie, pozzi e simili o che utilizzino esplodenti, in miniera).

Il Richiedente dichiara di aver letto attentamente, compreso e di accettare in ogni loro parte le sopra citate Condizioni di Assicurazione.

L'Assicurato dichiara di aver preso atto che, per le coperture prestate da INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A., gli eventuali indennizzi saranno riconosciuti al Richiedente tramite accredito sul c/c n. . È comunque facoltà del Richiedente ottenere il pagamento degli indennizzi su un altro c/c con le modalità che verranno indicate dallo stesso.

Il Richiedente designa come beneficiario delle coperture prestate da INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.:

Le eventuali modifiche e/o revoche devono essere comunicate per iscritto a INTESA SANPAOLO VITA S.P.A. o, nei casi in cui il Richiedente sia persona fisica, disposte per testamento; a pena inefficacia della designazione, la dichiarazione del Richiedente deve inequivocabilmente fare specifica menzione della presente polizza ai fini dell'attribuzione, della revoca o della modifica del beneficio disposto a favore del "terzo".

**Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di ciascuna Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa anche ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

**In particolare, ciascuna Compagnia non procederà al pagamento dell'indennizzo per i sinistri causati da invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e diagnosticati all'Assicurato prima della decorrenza delle coperture stesse, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.**

Il Richiedente

Firma dell'Assicurato

---



---



**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.** Sede Legale: Corso Giulio Cesare, 268 10154 Torino Uffici Amministrativi: Viale Stelvio 55/57 20159 Milano Telefono +39 02 30511 Fax +39 02 3051 8188 [www.intesasampaolovita.it](http://www.intesasampaolovita.it) Capitale Sociale Euro 320.322.508 Codice Fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al N. 1.00066 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, Iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA SANPAOLO**



**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.** Sede Legale, Direzione Generale e Uffici Amministrativi: Corso Giulio Cesare 268 10154 Torino Uffici Amministrativi: Viale Stelvio 55/57 20159 Milano Capitale Sociale € 27.912.258 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione al N. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

Società del gruppo **INTESA SANPAOLO**



#### PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Richiedente prende atto che ciascuna Compagnia ha conferito all'intermediario apposito mandato all'incasso.

L'unica modalità di pagamento del premio prevista è il pagamento con frazionamento annuale.

Il premio relativo alla prima annualità precedentemente indicato è pagato al momento della sottoscrizione del presente modulo di adesione sulle coordinate bancarie (IBAN) sopra indicate.

I premi relativi alle 4 annualità successive alla prima saranno pagati a ciascuna Compagnia tramite addebito diretto sul conto corrente sul quale è stata posizionata la linea di credito ad ogni rispettiva ricorrenza annua del presente contratto. L'estratto conto bancario costituisce quietanza di pagamento.

Il Richiedente

---

#### DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DEL FASCICOLO INFORMATIVO

Il Richiedente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione le Note Informative, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario, il fac-simile del Modulo di Adesione e l'Informativa sul trattamento dei dati personali, rilasciata ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, relativi alla polizza denominata Business5 di cui al Mod. 185867 Ed. 06/2014.

Il Richiedente

---

Il Richiedente dichiara di approvare espressamente anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C. C. i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: l'art. 1 'Prestazioni assicurative e importo assicurabile', l'art. 4 'Pagamento dei premi', l'art. 5 'Cause di annullamento del contratto', l'art. 7 'Oneri in caso di sinistro', l'art. 11 'Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio', l'art. 12 'Cumulo', l'art. 20 'Delimitazione delle assicurazioni - Esclusioni', l'art. 21 'Dichiarazioni dell'Assicurato', l'art. 22 'Modifica della professione dell'Assicurato', l'art. 23 'Beneficiari della prestazione assicurativa', l'art. 25 'Esclusioni per il caso di morte', l'art. 27 'Clausola di carenza', l'art. 28 'Oggetto della copertura per invalidità totale permanente da infortunio o malattia', l'art. 30 'Esclusioni per il caso di invalidità totale permanente da infortunio o malattia', l'art. 32 'Oggetto della copertura per inabilità temporanea totale da infortunio o malattia', l'art. 33 'Esclusioni per il caso di inabilità temporanea totale da infortunio o malattia', l'art. 35 'Documentazione richiesta in caso di sinistro'.

Il Richiedente

---

Emesso a

Il



**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.** Sede Legale: Corso Giulio Cesare, 268 10154 Torino Uffici Amministrativi: Viale Stelvio 55/57 20159 Milano Telefono +39 02 30511 Fax +39 02 305118188 [www.intesasnanpaolovita.it](http://www.intesasnanpaolovita.it) Capitale Sociale Euro 320.322.508 Codice Fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al N. 1.00066 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, Iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA** **SANPAOLO**



**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.** Sede Legale, Direzione Generale e Uffici Amministrativi: Corso Giulio Cesare 268 10154 Torino Uffici Amministrativi: Viale Stelvio 55/57 20159 Milano Capitale Sociale € 27.912.258 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al N. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

Società del gruppo **INTESA** **SANPAOLO**


**SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO**

Cognome e nome \_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_  
 Ai sensi della normativa antiriciclaggio si attesta la regolarità e l'autenticità di tutte le sottoscrizioni nonché di aver provveduto alla preventiva identificazione personale dei soggetti firmatari.

Firma del soggetto incaricato del collocamento \_\_\_\_\_

**INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO**

Il Richiedente ha facoltà di recedere da entrambe le polizze mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata c/o INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A. - Corso Giulio Cesare, 268 - 10154 Torino, da inviarsi entro 60 giorni dalla conclusione del contratto.

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Letta l'informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e riportata nella Documentazione contrattuale di riferimento (mod.185864 Ed.06/2014), di seguito denominata l'"Informativa" esprimo, apponendo la mia firma, il consenso:

- al trattamento dei miei dati personali sensibili;
- alla comunicazione dei miei dati personali, anche sensibili, e al loro successivo trattamento da parte delle categorie di soggetti indicati al punto 5, lett. a) dell'Informativa quali, ad esempio, società del Gruppo Intesa Sanpaolo e soggetti esterni al menzionato Gruppo (come archiviatori, riassicuratori ed altri intermediari);
- al trasferimento all'estero dei miei dati, anche sensibili, come indicato al punto 5 lett. a) dell'Informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);

per le finalità assicurative - contrattuali e obblighi di legge indicate al punto 2, lett. a) e b) dell'Informativa.

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Firma dell'Assicurato \_\_\_\_\_

Inoltre, barrando l'opzione sottostante e apponendo la mia firma in calce, con riferimento a quanto indicato nel punto 2 "Finalità del trattamento dei dati" - lett. c) dell'Informativa (Attività Promo-Commerciali)

Il Richiedente  presto il consenso  nego il consenso

L'Assicurato  presto il consenso  nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali (non sensibili), da parte di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e delle altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo a cui i miei dati personali possono essere stati ceduti, per lo svolgimento - in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati - di attività funzionali alla promozione, alla erogazione e/o alla vendita di prodotti e servizi di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze e, sempre con riferimento ai medesimi prodotti e servizi, per effettuare indagini di mercato, di *customer satisfaction* e dei bisogni della clientela, o per offrire prodotti e servizi individuati in base al profilo personale; nonché al successivo utilizzo dei miei dati personali da parte dei soggetti indicati al punto 5 lett. b) dell'Informativa per lo svolgimento delle medesime Attività Promo-Commerciali.

Firma del Richiedente \_\_\_\_\_

Firma dell'Assicurato \_\_\_\_\_



**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.** Sede Legale: Corso Giulio Cesare, 268 10154 Torino Uffici Amministrativi: Viale Stelvio 55/57 20159 Milano Telefono +39 02 30511 Fax +39 02 3051 8188 www.intesasanaolovita.it Capitale Sociale Euro 320.322.508 Codice Fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al N. 1.00066 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, Iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA SANPAOLO**



**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.** Sede Legale, Direzione Generale e Uffici Amministrativi: Corso Giulio Cesare 268 10154 Torino Uffici Amministrativi: Viale Stelvio 55/57 20159 Milano Capitale Sociale € 27.912.258 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al N. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

Società del gruppo **INTESA SANPAOLO**



INTESA SANPAOLO  
ASSICURA



INTESA SANPAOLO  
VITA

**POLIZZA BUSINESS5**

**Informativa  
sul trattamento  
dei dati personali**

# INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Informativa aggiornata al 1 gennaio 2013)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice Privacy**") Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito anche le "**Società**") appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di "Titolari" autonomi la informano – nella sua qualità di "Interessato" (Assicurato, Richiedente, Proponente) – circa l'utilizzo dei dati personali, eventualmente anche sensibili e giudiziari<sup>1</sup>, che la riguardano e sui suoi diritti.

## 1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato, anche sensibile, necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2) sono raccolti direttamente o tramite le reti di vendita presso la clientela e/o presso terzi<sup>2</sup> legittimati a fornire tale comunicazione, durante la fase di negoziazione e perfezionamento del rapporto contrattuale ovvero durante la fase successiva di esecuzione e gestione del rapporto stesso.

## 2. FINALITÀ DI TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I suoi dati personali sono trattati nell'ambito dell'attività delle Società per le seguenti finalità:

- a) svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale<sup>3</sup>;
- b) adempiere agli obblighi derivanti da normative nazionali e comunitarie, nonché a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo<sup>4</sup>;
- c) con riferimento a prodotti e servizi propri, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero di società terze: (i) svolgere attività funzionali alla promozione, alla erogazione e/o alla vendita dei prodotti e servizi, (ii) effettuare indagini di mercato, di customer satisfaction e dei bisogni della clientela, nonché (iii) offrire prodotti e servizi individuati attraverso l'elaborazione dei dati personali relativi a preferenze, abitudini, scelte di consumo, desiderata, ecc. (nel seguito unitariamente considerate le "**Attività Promo-Commerciali**"). I suoi dati personali potranno altresì essere ceduti a società del Gruppo Intesa Sanpaolo per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e servizi propri, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero di società terze. Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute, oltre che dalle Società, da ciascuna delle altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo, in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) manifestazioni a premio, (ii) la posta ordinaria o elettronica, (iii) il telefono (anche cellulare), (iv) il telefax, (v) internet, (vi) visite a domicilio (vii) SMS/ MMS, e (viii) altri sistemi di comunicazione a distanza anche automatizzati.

## 3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 5) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

## 4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere, gestire o dare esecuzione al rapporto contrattuale. Ne consegue che l'eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o dare esecuzione al rapporto contrattuale stesso. Il conferimento dei dati trattati per le sole Attività Promo-Commerciali è assolutamente facoltativo e il rifiuto di rispondere non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, inibendo solamente la possibilità di svolgere le attività indicate al precedente punto 2, lett. c).

## 5. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

- d) Per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b) e, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Società, può essere necessario comunicare i suoi dati personali, oltre che a società del gruppo di appartenenza<sup>5</sup>, ad altri soggetti<sup>6</sup> del settore assicurativo o cor-

relati con funzione meramente organizzativa o di natura pubblica che operano – in Italia o all'estero (anche al di fuori dell'Unione Europea)<sup>7</sup> – come Titolari autonomi ovvero Responsabili del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) e il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), nonché l'eventuale trasferimento dei dati anche al di fuori dell'Unione Europea, ed è strettamente necessario per concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale.

- e) Per le finalità di cui al punto 2, lett. c) -ovvero le Attività Promo-commerciali sopra definite- i suoi dati personali (non sensibili) possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza; a società terze i cui prodotti e/o servizi sono oggetto di Attività Promo-Commerciali o che svolgono attività di supporto/realizzazione di tali attività, a soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.); a studi e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; a società di servizi informatici o telematici, di archiviazione e postali cui possono venire affidati compiti di natura tecnico amministrativa. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) ed il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al punto 2, lett. c) ed è facoltativo.

Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sui siti internet delle Società ([www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it) e [www.intesasanpaoloassicura.com](http://www.intesasanpaoloassicura.com)) e può anche essere richiesto scrivendo a [privacy@intesasanpaolovita.it](mailto:privacy@intesasanpaolovita.it) e [privacy@intesasanpaoloassicura.com](mailto:privacy@intesasanpaoloassicura.com).

I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

## 6. DATI DI SOGGETTI TERZI

La informiamo che gli eventuali dati personali di altri soggetti (ad es. beneficiario, terzo pagatore, titolare effettivo, ecc.) da lei forniti saranno utilizzati dalle Società soltanto nei limiti strettamente inerenti alla fornitura e gestione dei servizi e/o prodotti richiesti (finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e/o per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (finalità di cui al precedente punto 2, lett. b)).

## 7. RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'INTERESSATO INCAPACE DI AGIRE

La presente informativa, per quanto direttamente applicabile e con esclusivo riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), riguarda anche il trattamento dei dati del Rappresentante legale dell'Interessato qualora quest'ultimo sia incapace di agire.

## 8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalle Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare autonomi del trattamento dei Suoi dati personali sono:

- a) Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Giulio Cesare, 268 – 10154. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. – Privacy – Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano. Presso i medesimi uffici è disponibile l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, elenco che può essere richiesto anche scrivendo a [privacy@intesasanpaolovita.it](mailto:privacy@intesasanpaolovita.it).
- b) Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Giulio Cesare, 268 – 10154. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy - Corso Giulio Cesare, 268 – 10154 Torino. Presso i medesimi uffici è disponibile l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, elenco che può essere richiesto anche scrivendo a [privacy@intesasanpaoloassicura.com](mailto:privacy@intesasanpaoloassicura.com).

<sup>1</sup> L'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art. 4, comma 1, lett. e) definisce giudiziari, ad esempio, i dati inerenti al casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.

<sup>2</sup> Ad esempio, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della

posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.

- <sup>3</sup> A titolo esemplificativo: negoziazione, predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione anche con finalità previdenziali, acquisizione delle adesioni a fondi pensione, raccolta premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni contrattuali, redistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione, prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore.
- <sup>4</sup> Ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale; la regolamentazione IVASS richiede la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto.
- <sup>5</sup> Al riguardo si evidenzia che le informazioni relative alle operazioni da lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D. Lgs. 231/2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose, potranno essere comunicati agli altri intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo, anche senza il suo consenso, per il solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio. In questo caso i dati potranno essere trattati dai soli incaricati (operanti nell'ambito dei diversi intermediari finanziari) deputati ad assolvere compiti relativi all'adempimento delle misure poste a contrasto del riciclaggio di danaro.
- <sup>6</sup> Si tratta in particolare dei seguenti soggetti alcuni facenti parte della c.d. "catena assicurativa":
- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
  - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing ecc.);
  - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi (ad es. Medic4all, I.M.A. S.p.A.) a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, carrozzerie convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
  - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
  - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
  - ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
  - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
  - nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); CO-VIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dello Sviluppo Economico - Anagrafe tributaria; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- <sup>7</sup> A titolo esemplificativo i Suoi dati personali possono essere trasferiti a Paesi al di fuori dell'Unione Europea per motivi inerenti all'esecuzione del contratto di cui alla finalità sub punto 2 lett. a) collegati alla gestione del rapporto contrattuale (per es. riassicurazione).

# POLIZZA BUSINESS5

Mod. 185867 - Ed.06/2014



**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.** Sede Legale: Corso Giulio Cesare, 268 10154 Torino Uffici Amministrativi: Viale Stelvio 55/57 20159 Milano Telefono +39 02 30511 Fax +39 02 3051 8188 [www.intesasanaolovita.it](http://www.intesasanaolovita.it) Capitale Sociale Euro 320.322.508 Codice Fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al N. 1.00066 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, Iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.** Sede Legale, Direzione Generale e Uffici Amministrativi: Corso Giulio Cesare 268 10154 Torino Uffici Amministrativi: Viale Stelvio 55/57 20159 Milano Capitale Sociale € 27.912.258 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al N. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**